

**TAR Lazio, Sez. I bis, 17.03.2015, n. 4237;**

**Materia:** inidoneità concorso Marescialli E.I.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12098 del 2014, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Funari, Luigi Funari, con  
domicilio eletto presso l'avv. Antonio Funari in Roma, Via Girolamo Da Carpi, 1;

***contro***

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

-OMISSIS-;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 10.06.2014 con il quale la Sottocommissione Tecnica per  
l'accertamento attitudinale ha dichiarato non idoneo il ricorrente nel Concorso  
pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al XVII Corso biennale (2014-2016)  
per Allievi Marescialli dell'Esercito, bandito con decreto interdirigenziale n. 27  
1/D del 06.02.2014, pubblicato in G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 13 del 14.02.2014  
per avere riportato a seguito degli accertamenti attitudinali una valutazione di

scarso nella caratteristica attitudinale: "aspettative professionali, afferente all' area dell' adattabilità al contesto militare";

di ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio o consequenziale, ed in particolare avverso: il verbale della prova di efficienza fisica del 05.06.2014; il bando di concorso di cui al decreto n. 27 del 06.02.2014; la graduatoria finale di merito approvata in data 12.09.2014 con decreto dirigenziale n. 252/1D.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm., e sentita la parte costituita;

Rilevato che il ricorrente è stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale nella selezione indicata in quanto ha riportato una valutazione di "scarso" nella seguente caratteristica attitudinale: aspettative professionali afferenti all'area dell'adattabilità al contesto militare;

Vista l'articolata documentazione depositata dall'intimata Amministrazione in esito all'ordinanza collegiale istruttoria di questo Tribunale n. 10948/2014;

Considerato preliminarmente che l'indagine del giudice amministrativo in ordine ai giudizi psico-attitudinali va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti

assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di quest'ultima e delle congruenze che ne sono scaturite (cfr. *ex multis* TAR Lazio, prima bis n. 10086/2014);

Rilevato che l'impugnata esclusione dal concorso non appare censurabile, in relazione alla riscontrata non idoneità attitudinale, per i seguenti motivi:

- la valutazione di inidoneità, così come emerge dagli atti depositati, in particolare dai verbali, è intervenuta secondo le regole concorsuali;
- il giudizio di inidoneità attitudinale è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della Commissione di selezione, sindacabile solo in presenza, come detto, di contraddittorietà palesi tuttavia non rilevabili nel caso di specie;
- il giudizio di cui è causa si forma nell'ambito e al tempo del procedimento concorsuale e che pertanto eventuali accertamenti in altre sedi o in momenti diversi della carriera non possono rilevare ai fini di un'asserita contraddittorietà, potendo peraltro le condizioni psichiche del soggetto interessato mutare nel tempo;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere il ricorso;

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015